

R.D.L. 28 febbraio 1935, n. 212 ⁽¹⁾.

Istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1935, n. 68.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 7, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo 1

Nel ruolo del personale della Sanità pubblica (gruppo A) di cui alla tabella annessa ai R.D. 29 luglio 1931, n. 1131, e R.D. 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con l'art. 10 della legge 29 gennaio 1934, n. 138, sotto la denominazione «istituto di sanità pubblica», è istituito un posto di grado 4° con la qualifica di direttore e sono soppressi un posto di grado 6° ed uno di grado 7° nel ruolo dei medici provinciali.

Quando il posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica sia vacante, le relative funzioni possono essere affidate, per incarico ai sensi dell'art. 57 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, ad un professore ordinario di Università escluse, in tal caso, le promozioni di risulta.

È soppresso l'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), e sono modificati in conformità il R.D.L. 11 gennaio 1934, n. 27, e l'art. 6 del testo unico predetto.

Articolo 2

Nel ruolo del personale del Laboratorio di fisica (Ufficio del radio) di cui alla tabella indicata nell'art. 1, ad uno dei due posti di grado 9° per assistenti di fisica è sostituito un posto di eguale grado di assistente di chimica.

Articolo 3

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

